

Regolamento

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. I successivi articoli disciplinano la programmazione e lo svolgimento dei viaggi organizzati dal Liceo
2. Per “ viaggi di istruzione “ devono intendersi le gite superiori ad un giorno che siano coerenti con la programmazione educativa prevista dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, fatta salva l’esclusiva competenza didattica in materia dei singoli Consigli di Classe e ferma restando anche la determinazione di principi generali, che spetta al Consiglio di Istituto.
3. **La richiesta di viaggio è valida soltanto quando viene presentata come proposta del Consiglio di Classe.**

Art. 2

(Numero dei giorni)

1. Le classi 1 e 2 hanno diritto ad usufruire di 1 giorno di viaggio di istruzione in Italia. Le classi 3 e 4 hanno diritto ad usufruire al massimo di tre giorni di viaggio di istruzione in Italia.
2. Le classi 5 liceo hanno diritto ad usufruire al massimo di sei giorni di viaggio d’istruzione.
3. Ai fini del conteggio dei giorni di viaggio non vanno considerati quelli utilizzati per visite guidate giornalieri.

Art. 3

(Periodi di effettuazione)

1. I viaggi di istruzione si tengono nel periodo compreso fra il mese di marzo e il mese di aprile.
2. Ogni anno, entro la seduta di ottobre, il Consiglio di Istituto può decidere di fissare periodi determinati in cui i viaggi di istruzione dovranno svolgersi, con riferimento soltanto all’anno scolastico in corso.
3. Per la partecipazione a iniziative culturali di grande rilievo a data fissa (festival teatrali o musicali, cicli di mostre o conferenze) è possibile, per il Consiglio di Classe che progetta il viaggio, chiedere una deroga al Consiglio di Istituto relativamente al periodo di effettuazione.

Art. 4

(Mete)

1. Per le classi si suggerisce la scelta di mete vicine e di itinerari che favoriscano la socializzazione e la conoscenza del territorio circostante.
2. Alle classi quinte è consentito programmare viaggi all’estero, preferibilmente in paesi

aderenti alla Comunità europea.

Art. 5

(Mezzo di Trasporto)

1. Ai fini dello svolgimento del viaggio di istruzione potranno essere utilizzati, come mezzi di trasporto, l'autobus, il treno, l'aereo e il traghetto, sempre tenendo conto del prezzo totale della gita .
2. Tuttavia, a parità di condizioni tra treno e aereo, si deve privilegiare il primo.

Art. 6

(Numero dei partecipanti)

1. Ai viaggi di istruzione dovranno partecipare almeno i due terzi della classe (con eventuale arrotondamento alla prima unità inferiore); è però auspicabile la partecipazione dell'intera classe.

Art. 7

(Natura e numero degli accompagnatori)

1. Gli accompagnatori devono essere uno ogni 15 studenti partecipanti e ogni classe deve avere inderogabilmente almeno un proprio docente.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, in casi particolari, altri accompagnatori potranno essere individuati anche fra il personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola o scelti tra gli altri docenti in servizio nell'istituto.
3. Ai fini del comma 1 non sono considerati accompagnatori i genitori degli studenti ovvero il personale eventualmente messo a disposizione dalle agenzie di viaggio.

Art. 8

(Numero di viaggi per insegnante)

1. Ogni insegnante potrà partecipare ad un solo viaggio di sei giorni; in caso di più viaggi brevi potrà partecipare a più viaggi per un massimo di sei giorni complessivi.
2. Ai fini del conteggio dei giorni di viaggio non vanno considerati quelli utilizzati per visite guidate giornaliere.

Art. 9

(Programmazione e approvazione del viaggio)

1. I viaggi di istruzione devono essere approvati dai Consigli di Classe interessati e dal Consiglio di Istituto entro le rispettive sedute del mese di .
2. Il Consiglio di Istituto può decidere, anno per anno, di prorogare tali termini, anche su richiesta delle classi interessate.
3. In casi eccezionali, il docente coordinatore di classe, sentito il parere del Dirigente Scolastico, può decidere di convocare in via straordinaria un Consiglio di Classe, anche al di fuori dei termini previsti, ai fini dell'approvazione del viaggio.
4. Il Consiglio di Istituto fissa, anno per anno, un tetto di spesa per ogni viaggio, entro la seduta del mese di ottobre.
5. Le classi che partecipano alle iniziative di cui all'art.3 che coinvolga l'intero gruppo classe non possono per quell'anno progettare anche un viaggio d'istruzione. .

6. Il progetto di viaggio deve avere una programmazione didattica coerente con il POF e uno degli accompagnatori deve avere il ruolo di referente nei confronti dell'Ufficio di Presidenza. **Tale condizione è inderogabile.**
7. **Approvato dal Consiglio di Classe, il progetto di viaggio viene comunicato alle famiglie singolarmente per iscritto e su apposito modulo dando tutte le indicazioni che possano orientare un'adesione consapevole. Sulla base delle adesioni, l'Ufficio darà avvio alla procedura negoziale.**

Art. 10

(Richiesta dei preventivi, modalità di adesione, caparra e defezioni posteriori all'adesione)

1. Una volta individuato e approvato il preventivo migliore fra quelli richiesti dalla Segreteria della scuola alle agenzie di viaggio (anche su proposta dei docenti e gli studenti delle classi interessate), il docente coordinatore di classe comunicherà alle famiglie la scelta e farà firmare a tutti gli studenti l'accettazione del viaggio di istruzione in tutte le sue condizioni. Tale firma avrà valore di adesione formale.
2. Completata la procedura di cui al comma 1, gli studenti dovranno versare, mediante bollettino postale, una caparra pari almeno al 50% della quota totale, entro dieci giorni.

Art. 11

(Deroghe)

1. Deroghe specifiche in riferimento alle disposizioni contenute dal presente regolamento saranno decise dal Consiglio di Istituto, su richiesta delle classi interessate, in casi eccezionali debitamente motivati e documentati e comunque con l'approvazione di tutti i componenti del gruppo classe.

Art. 12

(Disposizioni finali)

- a. All'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti deliberazioni del Consiglio di Istituto in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico e costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi generali che disciplinano la materia dei viaggi di istruzione.